



Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifica del regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto del Governo:	347	
Titolo:	Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifica del regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31	
Norma di riferimento:	Articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e articolo 26, comma 13, della legge 5 agosto 2022, n. 118	
Numero di articoli:	2	
	Senato	Camera
Date:		
presentazione:	28 novembre 2025	28 novembre 2025
annuncio:	28 novembre 2025	28 novembre 2025
assegnazione:	28 novembre 2025	28 novembre 2025
termine per l'espressione del parere:	28 dicembre 2025	28 dicembre 2025
Commissione competente :	Senato - 8 ^a Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica	VIII Ambiente
Rilevi di altre Commissioni :	Senato - 5 ^a Programmazione economica, bilancio	V Bilancio

Premessa

La disciplina dell'autorizzazione paesaggistica

L'autorizzazione paesaggistica è disciplinata dagli articoli 146 e seguenti del Codice dei beni culturali e del paesaggio ([D.Lgs. 42/2004](#)).

L'art. 146, comma 1, dispone che i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, non possono distruggerli, né introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione. A tal fine, il successivo comma 2 dispone che i soggetti citati "hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione".

Il comma 9 dell'art. 146 ha demandato ad un apposito regolamento, la definizione delle "procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti".

In attuazione di tale disposto è stato emanato il D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139, successivamente sostituito dal [D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31](#), "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata".

Ai sensi degli articoli 2 e 3 di tale regolamento:

- **non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica** gli interventi e le opere di cui all'**Allegato «A»** nonché quelli di cui all'articolo 4 (che fa riferimento a casi particolari di esonero dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica);
- **sono soggetti al procedimento autorizzatorio semplificato** (disciplinato dal Capo II del D.P.R. 31/2017) gli interventi ed opere di lieve entità elencati nell'**Allegato «B»**.

Le disposizioni recate dalla legge per la concorrenza 2021

L'[art. 26, comma 13, della legge 118/2022](#) (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021) ha previsto l'adozione di **disposizioni modificative e integrative del D.P.R. 31/2017** "al fine di ampliare e

precisare le categorie di interventi e opere di lieve entità e di operare altre semplificazioni procedurali, individuando ulteriori tipologie di interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica oppure sottoposti ad autorizzazione paesaggistica semplificata, nonché al fine di riordinare, introducendo la relativa disciplina nell'ambito del predetto regolamento, le fattispecie di interventi soggetti a regimi semplificati introdotte mediante norme di legge".

Lo stesso comma ha fissato un termine – decorrente dalla data di entrata in vigore della medesima legge, quindi dal 27 agosto 2022 dato che tale legge è stata pubblicata nella G.U. del 12 agosto 2022 – per l'adozione delle citate disposizioni modificative e integrative.

Il **termine** di 180 giorni inizialmente fissato è stato differito al 27 agosto 2024 (vale a dire 24 mesi dalla data di entrata in vigore della succitata legge 118/2022) dall'art. 21 della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 (L. 214/2023) e, successivamente, di ulteriori 24 mesi (vale a dire due anni, quindi fino al **27 agosto 2026**) dall'art. 6, comma 4-*bis*, del D.L. 27 dicembre 2024, n. 202 (c.d. milleproroghe).

Lavori parlamentari in corso

Si ricorda che è in corso di esame presso la VIII Commissione della Camera la [pdl C. 2606](#), già approvata dal Senato, recante norme finalizzate alla revisione delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, al fine di contemperare le esigenze di tutela del patrimonio culturale con la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia paesaggistica.

In particolare l'articolo 2, comma 1, delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, **uno o più decreti legislativi per la revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio, con riguardo alle procedure di autorizzazione paesaggistica**. Il comma 2 di tale articolo detta i principi e i criteri direttivi ai quali il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega. Si ricorda, in proposito, il criterio di delega recato dalla lettera f) di tale comma, in base al quale il decreto delegato dovrà "prevedere ipotesi di semplificazione per il rinnovo dell'autorizzazione paesaggistica di interventi relativi ad attività di carattere stagionale e ripetitivo, che non presentino variazioni di alcun genere rispetto all'autorizzazione paesaggistica già rilasciata".

Contenuto

Lo schema di regolamento in esame si compone di 2 soli articoli.

Articolo 1 (Modifiche al D.P.R. 31/2017)

L'articolo 1 dello schema in esame reca due integrazioni agli allegati A e B del D.P.R. 31/2017.

La **lettera a)** integra la lettera A.27 dell'Allegato A – ai sensi della quale sono esclusi dall'autorizzazione paesaggistica gli "interventi di manutenzione o sostituzione, senza ampliamenti dimensionali, delle strutture amovibili esistenti situate nell'ambito di strutture ricettive all'aria aperta già munite di autorizzazione paesaggistica, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti" – al fine di **escludere dall'autorizzazione paesaggistica (a particolari condizioni, v. *infra*) la collocazione da parte del gestore o di terzi, anche in via continuativa, all'interno di strutture turistico-ricettive all'aperto munite di autorizzazione paesaggistica** inerente specificamente anche alle aree attrezzate dotate di sistemi di utenza elettrica, idrica e fognaria, ivi insistenti, **di mezzi mobili di pernottamento**, con eventuali pertinenze e accessori, quali caravan, case mobili per vacanze e autocaravan.

Le **condizioni per l'esclusione** suddetta prevedono che i citati mezzi:

- devono avere le caratteristiche dei veicoli ricreazionali definite dalle norme UNI EN 13878:2007 e successive modifiche e aggiornamenti, nonché i requisiti per la circolazione o il trasporto su strada, e devono essere dotati di meccanismi di rotazione in funzione, con caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive conformi alla normativa regionale di settore ove esistente;
- **non devono avere alcun collegamento di natura permanente al suolo;**
- devono essere dotati di sistemi di aggancio alle reti tecnologiche facilmente rimuovibili e;
- **devono essere rimossi alla cessazione definitiva dell'azienda turistico-ricettiva** senza provocare mutamenti dell'aspetto esteriore dei luoghi.

La **lettera b)** integra il disposto della lettera B.26 dell'Allegato B – che assoggetta ad autorizzazione semplificata "verande e strutture in genere poste all'esterno (dehors), tali da configurare spazi chiusi funzionali ad attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero; installazione di manufatti amovibili o di facile rimozione, consistenti in opere di carattere non stagionale e a servizio della balneazione, quali, ad esempio, chioschi, servizi igienici e cabine; prima collocazione ed installazione dei predetti manufatti amovibili o di facile rimozione aventi carattere stagionale" – al fine di **assoggettare ad autorizzazione semplificata anche gli interventi sulle strutture turistico-ricettive all'aperto, munite di autorizzazione paesaggistica**, che comportino la realizzazione di infrastrutture a rete e modifiche del numero o della

collocazione delle aree attrezzate dotate di sistemi di utenza elettrica, idrica e fognaria, **senza realizzazione di nuove costruzioni o aumento della capacità ricettiva.**

La relazione illustrativa sottolinea che quanto previsto dallo schema in esame rappresenta un intervento di coordinamento e di semplificazione che estende anche alla disciplina paesaggistica i principi che hanno portato, con l'art. 10 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, alla modifica dell'[art. 3, comma 1, lettera e.5\), del D.P.R. 380/2001](#) (testo unico in materia edilizia).

In base al testo vigente della citata lettera e.5), rientra tra gli interventi di nuova costruzione "l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti".

Si fa inoltre notare che, nel proprio parere sullo schema in esame, il Consiglio di Stato "esprime l'avviso che l'intervento normativo sia, sul piano formale, complessivamente conforme alla base legale e traduca in guisa coerente, sul piano sostanziale, nella prospettiva della integrazione del regolamento n. 31 del 2017 e dei relativi allegati, l'intento di semplificazione normativa perseguito con riguardo all'attività turistica open air, senza pregiudizio per il sistema di tutele approntato dal legislatore a presidio della difesa di beni pubblici fondamentali, costituzionalmente garantiti, quali la protezione dell'ambiente e del paesaggio. Resta sullo sfondo l'opportunità, sollecitata soprattutto dai rappresentanti degli enti locali in sede di Conferenza unificata, di procedere ad una complessiva revisione, adeguamento ed aggiornamento delle disposizioni regolamentari *in subiecta materia*".

Articolo 2 (Clausola di invarianza finanziaria)

L'articolo 2 reca l'usuale clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che:

- dalle disposizioni del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Senato: Dossier n. 597

Camera: Atti del Governo n. 347

1 dicembre 2025

Senato	Servizio Studi del Senato	Studi1@senato.it - 066706-2451	✕ SR_Studi
Camera	Servizio Studi Dipartimento Ambiente	st_ambiente@camera.it - 066760-9253	✕ CD_ambiente

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Am0112